

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	491
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	503

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. COM(2011)215 def.	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile. COM(2011)216 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e conclusione – Parere motivato</i>)	495
ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato dalla XIV Commissione</i>)	506
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	500
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	500

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea dovrebbe avere inizio a partire da lunedì 13 giugno prossimo e che pertanto la XIV Commissione dovrebbe esprimersi entro la seduta odierna. Poiché le Commissioni V e VI non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti, la Commissione si esprimerà sul testo attuale, salvo poi esprimersi nuovamente laddove le modifiche apportate dalle Commissioni di merito fossero rilevanti sotto il profilo delle competenze della XIV Commissione.

Enrico FARINONE (PD) rileva che il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'economia, benché il Governo abbia a lungo negato che la crisi avesse

ripercussioni negative per il nostro sistema economico. I primi segnali di un'ammissione della situazione di difficoltà del Paese si sono avuti con il decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto una politica di tagli lineari, penalizzando in particolare i settori del sostegno sociale e dell'impiego, e che non ha messo in campo alcuna iniziativa di rilancio del sistema economico. Anche con il decreto-legge in esame — che pure poteva rappresentare l'occasione per individuare alcuni settori cardine per lo sviluppo economico e la crescita — non si fa che gestire, così com'è, una situazione di evidente declino. È ormai chiaro a tutti che senza misure per la crescita ed il rilancio dell'economia — pensa, in particolare, a misure a sostegno dell'occupazione e ad investimenti nel settore della ricerca, dell'università e della scuola — non si potrà efficacemente intervenire sul debito pubblico. Il tasso di crescita italiano, come ha rilevato lo stesso Governatore Draghi lo scorso 31 maggio, è inferiore a quello di altri Paesi europei e il Paese si appresta a subire una nuova manovra correttiva dei conti pubblici, senza che sia chiaro dove potranno essere reperite le risorse necessarie.

Invita quindi la maggioranza ad una riflessione profonda sul futuro economico del Paese, rispetto al quale l'Europa impone tempi e vincoli, che è dovere dell'Italia assumere e rispettare.

Mario PESCANTE, *presidente*, richiama la raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma dell'Italia e per l'espressione di un parere sul programma di stabilità dell'Italia, presentata il 7 giugno 2011, che dopo una discussione preliminare in seno ai Consigli ECOFIN del 20 giugno e al Consiglio Occupazione e affari sociali del 17 giugno, saranno approvate politicamente dal Consiglio europeo del 23 e 24 giugno prossimi. Successivamente il Consiglio procederà ad adottarle formalmente entro il mese di luglio 2011. La Commissione e gli Stati membri sorveglieranno l'attuazione delle raccomandazioni nel quadro di un pro-

cesso di « valutazione tra pari ». La Commissione valuterà quindi i progressi realizzati a livello dell'UE nella prossima analisi annuale della crescita, che sarà pubblicata nel gennaio 2012, e, per ciascuno Stato membro, nella prossima serie di raccomandazioni specifiche per paese, che pubblicherà nel giugno 2012.

Ricorda che le misure indicate per l'Italia sono riconducibili a sei ambiti: 1) dare attuazione al piano di consolidamento delle finanze pubbliche, al fine di accelerare la riduzione del disavanzo e del debito, e di avviare il conseguimento degli obiettivi relativi al 2013-2014 (pareggio di bilancio) con misure da adottare entro ottobre 2011; 2) ridurre la frammentazione del mercato del lavoro; 3) far progredire il progetto di riforma, avviato nel 2009, del contratto collettivo di lavoro; 4) aprire il settore dei servizi, in particolare quello delle professioni, ad una maggiore competizione e a ridurre la lunghezza delle procedure di esecuzione degli appalti, e promuovere l'accesso delle PMI al mercato dei capitali, rimuovendo gli ostacoli amministrativi e riducendo i costi; 5) migliorare la cornice regolamentare relativa agli investimenti privati in ricerca e sviluppo, estendendo i vigenti incentivi fiscali e incoraggiando le forme di *capital-venture*; 6) accelerare le procedure di co-finanziamento della politica di coesione, al fine di incrementare il tasso di assorbimento dei fondi europei e migliorare la qualità del loro impiego.

Evidenzia quindi la difficoltà di conciliare riduzione del debito pubblico con esigenze di crescita, anche alla luce della manovra economica che il Paese si appresta ad affrontare.

Sandro GOZI (PD) segnala, preliminarmente, l'esigenza che la XIV Commissione, anche congiuntamente con la Commissione Bilancio, proceda all'audizione del Ministro dell'economia, al fine di conoscere la posizione del Governo rispetto alle raccomandazioni della Commissione europea, possibilmente prima della loro approvazione da parte del Consiglio europeo.

Osserva quindi che i commenti pubblicati dai principali quotidiani riportano quanto la Commissione europea conclude nelle sue raccomandazioni, anche se con toni temperati da eccessiva diplomazia, ovvero che vi sono oggettivi motivi di preoccupazione e di imbarazzo per il nostro Paese. Emerge, in particolare, l'imperativo della crescita, senza la quale il Paese rischia di non farcela. La Commissione ricorda che nell'ultimo decennio l'Italia è cresciuta meno dell'1 per cento, assai meno di altri Paesi europei, e che manca una riforma fiscale, una riforma degli ammortizzatori sociali, una legge sulla concorrenza che garantisca un vero mercato dei servizi professionali.

Ricorda che lo scorso 10 dicembre, in occasione dell'audizione del Ministro Tremonti e del Commissario europeo per gli affari economici e monetari Olli Rehn, aveva chiesto chiarimenti circa una possibile manovra correttiva di 7 miliardi di euro, che si sarebbe resa necessaria a breve, tenuto conto dello scarto di valutazione del deficit italiano per il 2011 effettuato dalla Commissione europea e dal Governo italiano. A questa domanda il Ministro Tremonti non aveva risposto, mentre il Commissario Rehn aveva evidenziato che è assai frequente che i Paesi membri presentino scenari lievemente più ottimisti rispetto a quelli della Commissione e che, trattandosi di una lieve differenza, non si avvertiva l'esigenza di interventi aggiuntivi. Deve oggi rilevare, come purtroppo, avesse ragione.

Il Ministro Tremonti dovrebbe inoltre chiarire come si concili la raccomandazione della Commissione europea sull'introduzione di tetti e di meccanismi di controllo della spesa pubblica con il federalismo fiscale, soprattutto nella fase di prima attuazione.

Ulteriori questioni evidenziate dalla Commissione europea e sulle quali richiama l'attenzione dei colleghi sono quelle del lavoro nero – rispetto al quale ricorda che si attende ancora in Italia l'attuazione della direttiva sui datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare – e dei nuovi

esclusi, ovvero donne e giovani (rispetto a questi ultimi segnala che in Italia sarebbero 2 su 5 i giovani che non frequentano l'università, non sono in formazione professionale e non lavorano). L'inerzia del Governo si estende anche alla questione dei fondi strutturali, sul finanziamento dei fondi di coesione, il cui utilizzo si attesterebbe al 17 per cento per l'Italia, con una media del 7 per cento nelle regioni meridionali.

Quanto alle specifiche questioni di compatibilità comunitaria sollevate dal decreto-legge, si sofferma innanzitutto sul tema dell'introduzione di un diritto di superficie ventennale sulle spiagge. Sebbene il Governo abbia modificato l'ipotetica formulazione iniziale di diritti di superficie per 90 anni, senza alcuna procedura di evidenza pubblica per la loro assegnazione, in una disposizione che prevede un diritto di superficie ventennale, rilasciato nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, occorre procedere con estrema cautela, valutando se, a fronte della procedura di infrazione in corso, l'ipotesi di concessioni ventennali sia accettabile. Occorre anche prevedere, coerentemente con lo spirito della direttiva Bolkestein sui servizi nel mercato interno, procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione dei diritti di superficie se non si vuole che all'Italia venga imposto *tout court* l'obbligo di procedere a gara per ogni concessione, ciò che avrebbe effetti drammatici per tutti i piccoli operatori che lavorano nel settore.

Con riferimento quindi all'istituzione di distretti turistico alberghieri, cui si applicano disposizioni agevolative, evidenzia che la disposizione si configura, di fatto come un aiuto di Stato.

Occorre mettere in evidenza, nel parere che la Commissione dovrà esprimere, la necessità che siano rispettate le disposizioni di cui al Regolamento 800/2008 riguardanti le deroghe in blocco per determinate categorie di aiuti, anche ricordando che il Governo è tenuto, entro 20

giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni, a trasmettere una nota informativa alla Commissione europea.

Anche con riferimento al Fondo sociale europeo e di sviluppo regionale, invita il Governo al pieno rispetto degli obblighi informativi nei confronti delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Richiama quindi le disposizioni che prevedono contributi in favore di ANAS, rispetto alle quali invita il Governo a verificare che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 19, siano compatibili con la normativa dell'Unione europea e con le regole di contabilità pubblica dell'UE.

Evidenzia, in conclusione, che il provvedimento suscita forti preoccupazioni di politica generale e seri dubbi in ordine alla sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva di prendere contatti con la Presidenza della Commissione Bilancio in ordine all'audizione del Ministro dell'economia. Con riferimento quindi ai dati relativi ai fondi di coesione, osserva che la media di utilizzo dei fondi disponibili, pari al 16,8 per cento, è riferita all'insieme degli stanziamenti previsti per tutte le regioni italiane, mentre per le regioni interessate dall'obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata) la media di utilizzo scenderebbe all'8 per cento.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, osserva preliminarmente come il dibattito attuale affronti temi di vitale importanza per il Paese e per il futuro economico, e non solo, dei cittadini italiani. Ciononostante l'opinione pubblica è totalmente estranea a queste tematiche, e ciò anche per colpa del sistema di comunicazione radio televisiva, che non è affatto veicolo di informazione su tali aspetti. Ritiene che sia stata una grave omissione, nel corso dell'*iter* di riforma, alla Camera, della legge n. 11 del 2005, avere definito disposizioni relative alla partecipazione delle

istituzioni alla fase ascendente, di formazione delle politiche dell'Unione europea, ma non dell'Italia, del Paese nel suo complesso.

Osserva quindi come spesso l'onorevole Gozi sottolinei la situazione di imbarazzo nella quale il nostro Paese si pone rispetto all'Unione europea. Ritiene, piuttosto, che sia l'Unione europea a doversi sentire imbarazzata nei confronti dell'Italia! Pensa, in particolare, alla situazione nel Mediterraneo e alle condizioni dell'Agenzia Frontex, oggi svuotata di ogni significato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che richiama tra l'altro i contenuti della raccomandazione della Commissione europea sul programma nazionale di riforma dell'Italia e per l'espressione di un parere sul programma di stabilità dell'Italia, presentata il 7 giugno 2011. Si tratta a suo avviso di un riferimento importante, che mette in primo piano il tema della liberalizzazione dei servizi, di particolare attualità in un momento nel quale ci appresta a votare per un referendum nel quale è in causa, tra l'altro, la liberalizzazione del settore delle risorse idriche.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che gli aspetti relativi alla comunicazione furono già oggetto della risoluzione presentata a sua firma sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2010, come anche delle risoluzioni presentate dalla collega Centemero sulle relazioni annuali per il 2007 e il 2008, che impegnavano il Governo e la RAI a migliorare l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle tematiche europee. Si tratta comunque di aspetti da non disciplinare con legge, e che potranno essere affrontati con il Ministro per le politiche europee, non appena sarà nominato.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, dichiara che si farà promotore di una mo-

zione in Aula di condanna del sistema informativo italiano, totalmente inadeguato sulle tematiche europee. Si tratta di una carenza che penalizza fortemente il sistema Paese.

Sandra ZAMPA (PD) ricorda che il PD ha già presentato un atto di sindacato ispettivo sulla materia, ottenendo la risposta del Ministro Ronchi. Occorrerebbe a suo avviso adottare un'iniziativa collettiva maggiormente incisiva.

Enrico FARINONE (PD) osserva che se un Governo si permette di rimanere per mesi senza Ministro per le politiche europee, di fatto trasmette un chiaro messaggio al Paese, di non importanza delle tematiche in questione.

Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore nel formulare alcune osservazioni, preannuncia il voto contrario del PD sulla proposta di parere formulata.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
COM(2011)215 def.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile.

COM(2011)216 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e conclusione – Parere motivato).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade, per entrambi gli atti in esame, il 29 giugno 2011.

Riporta quindi le dichiarazioni di Raffaele Baldassarre, europarlamentare e relatore sulla proposta relativa al regime linguistico del brevetto, che, pur esprimendosi a favore del passaggio alla sola lingua inglese, non concorda con la scelta del Governo di non aderire alla cooperazione rafforzata basata sul brevetto trilingue e con la presentazione del ricorso del Governo.

Segnala inoltre che risulterebbe che nel ricorso presentato dal Governo alla Corte di Giustizia europea contro la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, verrebbe fatto esplicito riferimento al parere contrario approvato dalla XIV Commissione il 15 dicembre 2010, sulla proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell'UE.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti degli atti, ricordando che il 13 aprile 2011 la Commissione europea ha presentato due proposte di regolamento (COM(2011)215 e 216) volte ad attuare la cooperazione rafforzata rispettivamente per la creazione di una tutela brevettuale unitaria (cosiddetto « brevetto unico europeo ») e per il relativo regime linguistico. Il brevetto unico europeo avrà effetto solo per i 25 Stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata, con l'esclusione quindi di Italia e Spagna.

Si sofferma solo brevemente sul contenuto della prima delle due proposte di regolamento, limitandosi a richiamare la finalità del brevetto unico europeo di fornire tutela uniforme e pari efficacia nei 25 Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata. I brevetti europei potranno beneficiare dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti a condizione che l'effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria. Da tale effetto deriva che il brevetto europeo potrà essere limitato, concesso in licenza, trasferito, revocato o estinguersi unicamente per gli Stati membri partecipanti e che il titolare di brevetto unico europeo potrà impedire che terzi, senza il suo consenso, utilizzino direttamente o indirettamente l'invenzione sui territori degli Stati membri partecipanti, salvo specifiche eccezioni.

Richiama invece l'attenzione della Commissione sulla seconda delle proposte di regolamento; essa adotta come regime linguistico per il brevetto unico europeo la procedura in vigore presso l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). L'articolo 2 della proposta definisce quindi come «lingua del procedimento» la lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti (secondo la definizione contenuta nella Convenzione sul brevetto europeo), ovvero il tedesco, l'inglese e il francese.

Da tale disposizione deriva che la domanda di brevetto unico europeo dovrà essere presentata in inglese, francese o tedesco; qualora il fascicolo di un brevetto unico europeo sia stato pubblicato nella lingua del procedimento e contenga una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB, non saranno necessarie ulteriori traduzioni. La proposta di regolamento detta inoltre disposizioni specifiche applicabili in caso di controversie e delinea un regime transitorio applicabile nell'attesa che sia disponibile un sistema di traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell'UE (secondo la Commissione tra 12 anni). Tale regime è essenzialmente volto a garantire che durante il periodo di transizione tutti i brevetti unici europei

siano disponibili in inglese, la lingua usata nel campo della ricerca tecnologica e delle pubblicazioni internazionali, e che siano pubblicate traduzioni dei brevetti stessi in altre lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti.

I *consideranda* della proposta di regolamento in esame si premurano di precisare che essa non intende creare un regime linguistico specifico per l'UE né tantomeno un precedente per un regime linguistico limitato in qualsiasi strumento giuridico futuro dell'UE. In sostanza, si tratterebbe di un regime speciale che non pregiudica il principio generale in base al quale si considerano lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni dell'UE tutte le lingue ufficiali degli Stati membri.

In relazione a tale fondamentale principio (espressamente affermato dall'articolo 342 TFUE e dal regolamento n. 1/1958 del Consiglio) richiama la genesi della cooperazione rafforzata e la posizione già espressa dal Parlamento italiano in materia di regime linguistico del futuro brevetto europeo.

Già nel 2000 la Commissione aveva presentato una proposta di regolamento (COM(2000)412) sulla creazione di un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l'UE e di un sistema giurisdizionale unico in materia di brevetti per garantire la protezione dei titolari di brevetto in tutta l'UE. Tale proposta prevedeva che il brevetto unico fosse rilasciato dall'UEB in una delle sue lingue ufficiali (inglese, francese o tedesco) e pubblicato nella medesima lingua unitamente ad una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue. Il regime linguistico proposto aveva presentato profili di particolare criticità e non era stato possibile raggiungere un accordo in seno al Consiglio. Successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in relazione all'articolo 118 TFUE (che fornisce una base giuridica specifica per la creazione di titoli di proprietà intellettuale nell'UE prevedendo il voto all'unanimità per le decisioni sul regime linguistico dei titoli e la maggioranza qualificata per tutti gli altri aspetti), il 4 dicembre 2009 il Consiglio competitività aveva raggiunto un

accordo sulla proposta nel suo complesso, decidendo di stralciare e di affrontare separatamente la questione del regime linguistico.

Il 30 giugno 2010 la Commissione aveva quindi presentato una specifica proposta di regolamento (COM(2010)350) sul regime di traduzione del futuro brevetto dell'UE che riproponeva il regime linguistico basato sulla prassi dell'UEB (inglese, francese o tedesco). Malgrado la nuova proposta della Commissione e gli sforzi della Presidenza del Consiglio dell'UE al fine di favorire un compromesso, non è stato possibile superare le divergenze sul regime linguistico e, in particolare, la netta contrarietà di Italia e Spagna che in sede di Consiglio hanno posto il veto, impedendo in tal modo l'adozione del regolamento.

La proposta di regolamento (COM(2010)350) è stata esaminata dalla Camera ai sensi dell'articolo 127 del regolamento: il 15 dicembre 2010 la XIV Commissione ha espresso parere contrario; il successivo 22 dicembre la Commissione attività produttive ha approvato un documento finale che esprimeva una valutazione contraria sulla proposta di regolamento. Entrambi i documenti, nel condividere la posizione molto ferma assunta dal Governo italiano, evidenziavano che l'opzione di utilizzare solo inglese, francese e tedesco appariva da un lato palesemente contraria al principio della parità di trattamento tra tutte le lingue ufficiali dell'UE stabilito dal TFUE e dall'altro suscettibile di creare ingiustificate sperequazioni tra le imprese italiane e le imprese dei Paesi le cui lingue fanno parte del regime di traduzione proposto.

Anche la Commissione Politiche dell'UE del Senato, nella seduta del 13 ottobre 2010, si era espressa in senso fortemente critico sulla proposta di regolamento approvando una risoluzione nella quale, dopo aver valutato che il regime linguistico prospettato recherebbe grave danno non solo alla cultura e alla lingua italiane, ma anche in termini di distorsione della concorrenza e della competitività delle imprese, a solo vantaggio dei Paesi la cui lingua ufficiale coincideva con una delle tre

lingue su cui si baserebbe il regime linguistico prospettato, si sottolineava la necessità di individuare un sistema che preveda per i brevetti europei la lingua del Paese di provenienza dell'inventore, con traduzione nella sola lingua inglese.

Vista l'impossibilità di conseguire entro un periodo di tempo ragionevole l'obiettivo di istituire una tutela brevettuale unitaria a livello UE, su richiesta di dodici Stati membri (Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito), la Commissione ha chiesto al Consiglio di autorizzare una cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Successivamente anche Belgio, Austria, Irlanda, Portogallo, Malta, Bulgaria, Romania, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Lettonia, Grecia e Cipro hanno chiesto di prendere parte alla cooperazione rafforzata che in definitiva è stata autorizzata dal Consiglio il 10 marzo 2011, dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento europeo.

Segnala che il 31 maggio 2011 il Governo italiano ha depositato ricorso alla Corte di giustizia dell'UE per chiedere l'annullamento della decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione rafforzata, con la finalità, evidenziata nel comunicato stampa dello stesso giorno, di « agire a difesa dei valori e degli obiettivi dell'Unione contro il tentativo di definire una gerarchia di poteri e di valori in violazione dei principi di pari dignità e di rispetto delle diversità linguistiche e culturali degli Stati membri » e di contestare l'uso delle « cooperazioni rafforzate come strumento divisivo, sostanzialmente teso a vanificare le norme dei Trattati che richiedono l'unanimità ».

Il ricorso pone preliminarmente la questione della stessa base giuridica della cooperazione rafforzata (articolo 118 TFUE), ritenendo che sussista una competenza esclusiva dell'Unione nella creazione di un brevetto europeo diverso dai singoli brevetti nazionali ed evidenziando come la procedura di cooperazione rafforzata sia stata autorizzata dal Consiglio,

al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 20, par.1, comma 1 del TUE, secondo il quale, a tali procedure, può farsi ricorso esclusivamente nel quadro delle competenze non esclusive delle istituzioni. Il ricorso inoltre evidenzia le implicazioni negative sul mercato unico della cooperazione rafforzata, suscettibile di creare divisioni e distorsioni all'interno di quest'ultimo e di recare pregiudizio alle nostre imprese. Da quanto risulta in via informale, inoltre, come detto dal Presidente, il ricorso richiama il parere espresso nel dicembre 2010 dalla XIV Commissione della Camera, con riferimento in particolare alla soluzione dell'*english-only*, soluzione che determinerebbe il massimo risparmio in termini di costi e la minima discriminazione possibile per le imprese europee.

Infine non si può non condividere la posizione del Governo nel quadro della posizione espressa dal Parlamento italiano con più generale riferimento al regime linguistico UE.

Richiama a questo proposito la risoluzione (6-00043, a prima firma Pescante), approvata dalla Camera il 13 luglio 2010, nella quale si evidenziavano le numerose e crescenti violazioni del regime linguistico delle Istituzioni europee e del multilinguismo, anche attraverso il ricorso al trilinguismo basato sull'uso di francese, inglese e tedesco quali « lingue di lavoro » delle Istituzioni europee, e si sottolineava la necessità che ogni tentativo di violazione venisse contrastato con forza dal Governo e dai membri italiani di tali Istituzioni. Ricorda inoltre le due mozioni approvate dalla Camera il 19 aprile 1-00567, a prima firma Pescante, e 1-00624 a prima firma Tabacci. La mozione Pescante, in particolare, impegnava il Governo a contrastare con intransigenza ogni tentativo di violazione del regime linguistico delle istituzioni dell'UE e di marginalizzazione della lingua italiana; definire, in stretto raccordo con le Camere, una strategia organica per la tutela e la promozione della lingua italiana nelle istituzioni dell'UE; opporsi al tentativo di affermare il trilinguismo basato sull'uso di inglese, francese

e tedesco nel funzionamento delle istituzioni dell'UE e, se necessario per garantirne un migliore funzionamento e ridurre i costi, prevedere il ricorso, oltre alla lingua della presidenza di turno, alla sola lingua inglese ed eventualmente alla lingua francese; concordare, con altri paesi che sarebbero gravemente penalizzati, al pari dell'Italia, dall'adozione del trilinguismo, tutte le iniziative appropriate per assicurare il rispetto del principio della parità delle lingue ufficiali dell'UE.

In conclusione sottolinea come l'esame sotto i profili di sussidiarietà delle due proposte di regolamento sul brevetto unico europeo segna un passaggio di forte significato per la Camera e per la partecipazione del nostro Paese al processo di integrazione europea, e i contenuti delle due proposte in esame giustificano l'adozione di un parere motivato ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Intende tuttavia sottolineare due aspetti che rendono « esemplare » la decisione che la XIV Commissione si appresta ad assumere.

Il primo concerne le modalità per la difesa dell'interesse nazionale. L'Italia è e resta un Paese fortemente europeista. Anche alla recente COSAC di Budapest si è potuto constatare come il nostro Paese sia forse il massimo sostenitore della necessità di un'integrazione sempre più stretta a livello europeo e di un intervento adeguato dell'UE su tutte le questioni di portata globale.

Ciò non significa, tuttavia, un sostegno acritico a tutte le iniziative delle Istituzioni dell'UE, come spesso avvenuto in passato.

A fronte della crescente arroganza di taluni grandi Paesi e della debolezza di talune Istituzioni europee, che plasma le decisioni dell'UE, occorre reagire con forza, utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione.

L'avvio di una cooperazione rafforzata sul brevetto, della istituzione del quale l'Italia è stata sempre uno dei massimi sostenitori, è una evidente forzatura giustificata unicamente dall'esigenza di tutelare la lingua (e i sistemi produttivi) fran-

cese e tedesco a costo di sacrificare la concorrenza e il mercato interno. Si tratta di una scelta palesemente contraria al Trattato ed illogica, in quanto una reale riduzione dei costi di traduzione e semplificazione sarebbe stata assicurata dal ricorso alla sola lingua inglese, sostenuto da Governo e Parlamento italiano.

Accettare una simile forzatura creerebbe un precedente gravissimo, sancendo ufficialmente la disponibilità del nostro Paese a chiudere gli occhi su decisioni rispondenti esclusivamente agli interessi nazionali di altri Paesi.

Il secondo aspetto concerne il rapporto con il Governo: la vicenda del brevetto europeo ha dimostrato l'importanza di un raccordo costante tra Parlamento e Governo nella identificazione e nella difesa dell'interesse nazionale. Mai come in questa occasione si è realizzata una perfetta sintonia che ha rafforzato in tutte le sedi la posizione del Paese.

Per un verso, è estremamente significativo che nel ricorso che il Governo ha sottoposto alla Corte di giustizia lo scorso 31 maggio, sia espressamente richiamata la posizione espressa dalla XIV Commissione a favore del ricorso alla sola lingua inglese per la traduzione del brevetto.

Per altro verso, il parere motivato che si appresta a proporre riprende molte delle argomentazioni utilizzate dal Governo.

Questo raccordo tra Parlamento e Governo è più che mai importante a fronte dell'atteggiamento assunto invece da altri soggetti che pur dovrebbero avere a cuore la tutela dell'interesse nazionale. Si riferisco, in particolare, ad alcuni europarlamentari italiani e a Confindustria che, stando alle notizie di stampa, anche di questa mattina, sarebbero favorevoli ad aderire alla cooperazione rafforzata da subito, non ritenendo questa la sede per fare battaglie a sostegno della posizione italiana.

Deve purtroppo rilevare che è questo genere di approccio — basato spesso su ingiustificati timori di provincialismo — che ha consentito le reiterate e purtroppo, in alcuni casi, consolidate violazioni del

regime linguistico che hanno marginato la lingua italiana. Il parere motivato che auspica potrà essere approvato già nella seduta odierna è dunque un segnale e un richiamo importante affinché anche gli europarlamentari e per la Confindustria.

Formula quindi una proposta di documento recante un parere motivato (*vedi allegato 2*).

Sandro GOZI (PD) si sofferma in primo luogo sul tema richiamato dal relatore del rapporto tra Parlamento e Governo. Rileva come sia certo positivo il dialogo tra istituzioni, ma deve rilevare come si tratta purtroppo di un'eccezione, poiché assai raramente il Governo tiene conto dei lavori della XIV Commissione. Auspica, in ogni caso, che una sollecita approvazione del progetto di riforma della legge n. 11 del 2005 possa rendere più efficiente il sistema Italia e la sua capacità di tutelare i propri interessi in sede europea.

Valuta positivamente la proposta di documento formulata dal relatore, sottolineando, in particolare, la necessità di insistere sul disposto dell'articolo 326, comma 2, del TFUE che contempla, quali condizioni di autorizzazione di una cooperazione rafforzata, il fatto che la stessa non rechi pregiudizio al mercato interno, e il fatto che non ne derivi un ostacolo o una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri o una distorsione di concorrenza tra questi ultimi. Si tratta di un aspetto che potrebbe essere oggetto di approfondimento con il Governo. Ritiene inoltre assai opportuno il riferimento, di cui alla lettera *n*) delle osservazioni, del principio di proporzionalità.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

documento recante un parere motivato formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME
DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE**

*Mercoledì 8 giugno 2011. — Presidenza
del presidente Sandro GOZI.*

La seduta comincia alle 15.25.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, *presidente*, avverte che, dopo l'ultima seduta del Comitato, svoltasi il 18 maggio 2011, sono stati assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, tre nuovi progetti legislativi dell'Unione europea per i quali è ancora pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.

Tenuto conto delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che potrebbero costituire oggetto di esame effettivo da parte della Commissione stessa.

Alla luce di una prima valutazione delle tre proposte trasmesse, propone di avviare l'esame di sussidiarietà della proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM(2011)276 definitivo). La proposta concerne le misure, adottate dall'autorità giudiziaria o altra autorità competente, per proteggere coloro la cui integrità fisica e/o psicologica o la cui libertà possano essere seriamente considerate a

rischio (si tratta soprattutto di misure previste per tutelare le vittime di violenza (soprattutto domestica), *stalking* o violenza contro minori). In particolare, si prevede un meccanismo rapido ed efficiente per garantire che lo Stato membro in cui la persona a rischio si reca riconosca la misura di protezione emessa dal primo Stato membro senza formalità intermedie e lunghe procedure. L'autorità competente del primo Stato membro rilascerà, d'ufficio o su istanza della persona protetta, un certificato che quest'ultima poi presenterà alle autorità competenti del secondo Stato membro. Dette autorità comunicheranno alla persona che determina il rischio l'estensione geografica della misura di protezione straniera, le sanzioni applicabili in caso di violazione e, se del caso, ne garantiranno l'esecuzione. Il riconoscimento automatico si applica anche quando lo Stato membro del riconoscimento e/o dell'esecuzione non contempla misure di protezione in materia civile. Gli obiettivi della proposta appaiono *prima facie* coerenti con l'esigenza di assicurare la libera circolazione delle persone dell'UE, permettendo di risparmiare i tempi e i costi del procedimento di *exequatur*. Appare tuttavia opportuno valutare in modo approfondito l'adeguatezza e il valore aggiunto dell'intervento europeo rispetto alle situazioni da tutelare e l'impatto potenziale della proposta sull'ordinamento italiano, anche sotto il profilo finanziario. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade il 22 luglio 2011.

Quanto ai progetti legislativi e documenti UE da esaminare nel merito, la XIV Commissione potrebbe avviare, ex articolo 127, l'esame, oltre che della proposta di regolamento già segnalata per i profili di sussidiarietà, dei seguenti progetti di atti e documenti dell'Unione europea:

proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)275 definitivo), assegnata in sede primaria alla I Commissione. La proposta — che riprende ed estende i contenuti della decisione quadro 2001/220/GAI — interviene su aspetti di grande

delicatezza per la tutela dei diritti fondamentali e per l'ordinamento penale e processual-penalistico. Appare, pertanto, necessaria un'accurata valutazione del merito delle soluzioni prospettate dalla Commissione;

comunicazione sul dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza (COM(2011)292 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). La comunicazione intende affrontare le attuali sfide in materia di migrazione e mobilità istituendo un dialogo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza tra l'Unione e i paesi del Sud del Mediterraneo, in linea con gli obiettivi dell'approccio globale dell'Unione europea in materia di migrazione. Si tratta di questioni di grandissima e prioritaria rilevanza strategica per l'Italia e per l'UE nel suo complesso, anche alla luce degli eventi recenti. Tale comunicazione è stata presentata quale parte di un pacchetto comprendente una comunicazione sulla politica di vicinato, non ancora trasmessa alla Camera, di cui potrà essere avviato l'esame contestuale non appena assegnata;

proposta di regolamento sugli standard europei (COM(2011)315), con la connessa comunicazione della Commissione per una « visione strategica » degli standard europei (COM(2011)311), che mira a ridisegnare la disciplina degli in materia, intervenendo su tre problemi tipici del processo di fissazione degli standard segnalati dal mondo produttivo, anche italiano: 1) non sufficiente tempestività nell'adeguamento; 2) sottorappresentazione dei portatori di interessi e le piccole e medie imprese sono sotto-rappresentati al momento di fissazione degli standard; 3) l'applicazione degli standard nel settore degli appalti per le tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT);

proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle

frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2011)290 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). La proposta è di grande importanza in quanto intende, anche alla luce degli eventi recenti e delle sollecitazioni di alcuni stati membri, tra cui l'Italia, adeguare il quadro normativo vigente, adottando alcune misure tra le quali: introdurre una clausola di salvaguardia che consenta di sospendere rapidamente, in via temporanea, l'esenzione dal visto per i cittadini di un paese terzo figurante nell'elenco positivo nel caso di una situazione d'emergenza in cui sia necessaria una pronta risposta per risolvere le difficoltà incontrate dagli Stati membri; modificare alcune disposizioni, ad esempio il meccanismo di reciprocità, per renderle pienamente conformi alle rispettive disposizioni del TFUE; garantire la conformità con il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice dei visti), introducendo ad esempio appropriate definizioni di « soggiorno di breve durata » e di « visto »; determinare in modo esaustivo se un cittadino di un paese terzo sia soggetto all'obbligo del visto oppure ne sia esente, completando le norme applicabili ai rifugiati e agli apolidi in modo da chiarire il regime dei visti applicabile a quanti di questi risiedono nel Regno Unito o in Irlanda; muovere verso la piena armonizzazione della politica comune dei visti, introducendo norme nuove e più armonizzate relativamente all'obbligo del visto o all'esenzione da questo applicabili alle varie categorie di cittadini di paesi terzi; introdurre disposizioni chiare relative all'obbligo del visto o all'esenzione per i titolari di lasciapassare e di vari passaporti rilasciati da certi soggetti di diritto internazionale non aventi la qualifica di organizzazioni internazionali intergovernative; adottare nuove disposizioni relative agli obblighi incombenti a certi Stati membri in virtù di accordi anteriori dell'UE o internazionali che implicano la necessità di derogare alle norme comuni in materia di visti.

proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. La proposta – assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri) – è intesa ad estenderne a tutti gli organi ed organismi dell'Unione il campo di applicazione istituzionale del Regolamento

vigente in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che costituisce la nuova base giuridica per il diritto di accesso ai documenti.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

**DL 70/2011: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti
per l'economia (C. 4357 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 4357 di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011 « Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia »;

tenuto conto della raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma dell'Italia e per l'espressione di un parere sul programma di stabilità dell'Italia (testo in inglese), presentata il 7 giugno 2011;

rilevato, in particolare, che la raccomandazione invita l'Italia:

a dare attuazione al piano di consolidamento delle finanze pubbliche, al fine di accelerare la riduzione del disavanzo e del debito, e di avviare il conseguimento degli obiettivi relativi al 2013-2014 (pareggio di bilancio) con misure da adottare entro ottobre 2011;

ad aprire il settore dei servizi, in particolare quello delle professioni, ad una maggiore competizione e a ridurre la lunghezza delle procedure di esecuzione degli appalti;

a promuovere l'accesso delle PMI al mercato dei capitali, rimuovendo gli ostacoli amministrativi e riducendo i costi;

a migliorare la cornice regolamentare relativa agli investimenti privati in ricerca e sviluppo, estendendo i vigenti incentivi fiscali e incoraggiando le forme di *capital-venture*;

ad accelerare le procedure di cofinanziamento della politica di coesione, al fine di incrementare il tasso di assorbimento dei fondi europei e migliorare la qualità del loro impiego;

considerato che:

con riferimento agli articoli 1 e 2, le disposizioni agevolative in materia fiscale ivi previste dovranno sottostare alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 800/2008;

con riferimento al comma 9 dell'articolo 2, appare opportuno garantire un'informazione al Parlamento in ordine al confronto in corso tra Governo e Unione europea sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale;

con riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 3, la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4908) in materia di concessioni demaniali marittime, relativa all'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e all'articolo 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22;

con riferimento all'articolo 4, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza del 19 maggio 2009 (causa C-538/07), per quanto concerne la partecipazione a gare pubbliche di imprese tra loro collegate, ha affermato che « il compito di accertare se il rapporto in questione abbia esercitato un'influenza sul

contenuto delle rispettive offerte [...] richiede un esame ed una valutazione dei fatti che spetta alle amministrazioni aggiudicatrici effettuare »;

con riferimento al comma 19 dell'articolo 4, l'Anas Spa è considerata dall'Unione europea come facente parte del perimetro delle amministrazioni pubbliche;

con riferimento all'articolo 8, comma 5, lettera e), la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha elaborato, nel corso del tempo, alcuni precisi criteri per l'affidamento di servizi pubblici di rilevanza economica a società *in-house* quali quelli dell'integrale partecipazione pubblica della società, del controllo pieno esercitato dall'amministrazione pubblica sulla società e dello svolgimento da parte della società di un'attività assolutamente prevalente nei confronti dell'amministrazione pubblica;

rilevato altresì che:

per quanto concerne i commi 1 e 2 dell'articolo 6, la modifica apportata dal provvedimento all'articolo 130, comma 3-*bis* del codice della Privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) appare coerente con il diritto dell'Unione europea, mentre permangono dubbi sulla compatibilità europea della disposizione dell'articolo 130, comma 3-*bis*, nel suo complesso; ciò premesso, appare comunque opportuno prevedere a questo riguardo un meccanismo di esplicita autorizzazione, anziché di « silenzio-assenso » per la diffusione di materiale pubblicitario, attraverso la posta cartacea, utilizzando i dati contenuti negli elenchi telefonici;

per quanto concerne il comma 11 dell'articolo 8, la disposizione appare riconducibile a finalità generali della politica agricola comune quali quella di consentire un efficace utilizzo degli aiuti comunitari da parte dei beneficiari e quella di aumentare la liquidità disponibile degli agricoltori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, al comma 2 dell'articolo 1, di premettere le seguenti parole: « Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 31 del predetto Regolamento »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, al comma 9 dell'articolo 2, di inserire, dopo il primo periodo, il seguente: « Il Governo comunica tempestivamente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea le determinazioni assunte in merito dalla Commissione europea. »;

c) valutino le Commissioni di merito l'idoneità della disposizione di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, a superare i profili problematici evidenziati dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4908) relativa all'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e all'articolo 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22;

d) valutino le Commissioni di merito la coerenza delle modifiche introdotte dall'articolo 4 in materia di verifica di eventuali collegamenti tra imprese partecipanti a gare pubbliche con i principi in materia affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, un meccanismo di esplicita autorizzazione, anziché di « silenzio-assenso », per la diffusione di materiale pubblicitario, attraverso la posta cartacea, utilizzando i dati contenuti negli elenchi telefonici;

f) valutino le Commissioni di merito la coerenza della nuova classificazione contabile dei contributi ad Anas con le regole di contabilità europee;

g) valutino le Commissioni di merito la coerenza della disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), che

estende alle società controllate da società quotate in mercati regolamentati la deroga al divieto di partecipazione a gare pubbliche per le società titolari di servizi pubblici affidati senza gara, con i principi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di affidamenti *in-house*.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)215 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)216 def.).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminate la « Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)215 def.) » e la « Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)216 def.);

tenuto conto della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria;

considerato che alla cooperazione rafforzata non aderiscono Italia e Spagna;

preso atto della presentazione da parte del Governo italiano di un ricorso alla Corte di giustizia per ottenere l'annullamento, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della richiamata decisione 2011/167/UE;

considerato che:

a) la valutazione della correttezza della base giuridica dei progetti legislativi dell'Unione europea è propedeutica rispetto al meccanismo per il controllo di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) la base giuridica delle proposte è costituita dall'articolo 118, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE, in base al quale « il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione ». Tale disposizione è intesa, in coerenza con la sua formulazione e con le sue finalità, alla creazione di titoli di proprietà intellettuale propri dell'Unione europea, in grado di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale all'interno dell'Unione nella sua interezza;

c) un brevetto comune a un numero limitato di Stati membri non si configurerebbe in alcun modo quale titolo di proprietà intellettuale proprio dell'Unione europea, non realizzando una « protezione

uniforme » dei diritti di proprietà intellettuale, ma determinando al contrario una serie di protezioni « frazionate » tra i regimi giuridici degli Stati partecipanti e quelli non partecipanti alla cooperazione rafforzata;

d) l'adozione di misure in materia da parte di un gruppo di stati membri, inclusa l'attuazione della cooperazione rafforzata prospettata dalle proposte di regolamento in esame finirebbe, pertanto, per privare di qualsiasi effetto utile la disposizione di cui all'articolo 118 TFUE, rendendo oggettivamente irrealizzabile il titolo uniforme brevettuale;

e) la competenza prevista dall'articolo 118 può, pertanto, essere effettivamente esercitata soltanto attraverso la creazione di un titolo a livello di Unione europea e non è nella disponibilità dei singoli Stati membri, i quali devono ritenersi privi di ogni competenza al riguardo;

f) la competenza attribuita all'Unione dall'articolo 118 si configura quindi, per il suo oggetto e il suo scopo, come competenza esclusiva dell'Unione europea. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia la natura di una competenza dell'Unione europea e il suo rapporto con quella degli Stati membri va valutata sempre in concreto in relazione alla specifica base giuridica rilevante nel caso di specie. Non preclude pertanto la qualificazione della competenza di cui all'articolo 118 quale esclusiva il fatto che essa non sia incluso nei settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, par. 1, del TFUE e che il medesimo articolo faccia specifico riferimento all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, che costituisce una delle competenze concorrente ai sensi dell'articolo 4 TFUE;

g) avendo la competenza dell'Unione di cui all'articolo 118 natura esclusiva, l'autorizzazione alla cooperazione rafforzata e la sua attuazione prefigurata dalle proposte di regolamento in esame viola l'articolo 20, par. 1 TUE, in base al quale una cooperazione rafforzata tra gli Stati

membri può essere instaurata soltanto « nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione »;

h) la qualificazione della competenza di cui all'articolo 118 quale esclusiva rende pertanto le proposte di regolamento in esame prive di un valido fondamento giuridico e non rende necessario la verifica dei presupposti per l'esercizio della competenza sotto il profilo della sussidiarietà;

i) le proposte di regolamento in esame risultano altresì in palese violazione dell'articolo 326, comma 2, del TFUE che contempla, quali condizioni di autorizzazione di una cooperazione rafforzata, il fatto che la stessa non rechi pregiudizio al mercato interno, e il fatto che non ne derivi un ostacolo o una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri o una distorsione di concorrenza tra questi ultimi;

l) un regime unitario di protezione circoscritto ai Paesi partecipanti alla cooperazione rafforzata, quale quello prospettato dalle proposte in oggetto, costituirebbe infatti un ostacolo agli scambi tra gli Stati membri, dato che un prodotto industriale protetto sulla base di tale regime non circolerà in quanto tale negli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata; e viceversa, un bene oggetto di proprietà industriale nei secondi sarà sfornito di protezione nei primi. A questo riguardo va tenuto conto del fatto che l'Italia e la Spagna costituiscono sia sotto il profilo demografico sia per il Prodotto interno lordo in valori assoluti il quarto e quinto Paese dell'Unione europea;

m) il regime linguistico prospettato dalla proposta di regolamento del Consiglio relativo al regime di traduzione applicabile al brevetto unico configurerebbe inoltre evidenti effetti distorsivi della concorrenza, assicurando un vantaggio competitivo agli operatori economici dei Paesi la cui lingua ufficiale è l'inglese, il francese o il tedesco;

n) il regime linguistico di traduzione applicabile al brevetto unico prospettato

dalla apposita proposta di regolamento in esame risulta, pertanto, non conforme al principio di proporzionalità. Il ricorso a tre lingue principali persegue infatti gli obiettivi di semplificazione e di risparmio dei costi di traduzione determinando un sacrificio eccessivo della concorrenza. Le proposta di regolamento non fornisce alcuna motivazione dettagliata a giustificazione di tale opzione regolativa rispetto a quella, proposta dal Governo italiano di un regime di traduzione basato sulla sola lingua inglese, che porrebbe su un piano di parità tutte le imprese, ad eccezione di quelle del Regno Unito e irlandesi, assicurando nel contempo un ulteriore abbattimento dei costi;

richiamato l'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la trasmissione dei pareri motivati ai Presidenti del parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.